

**CIRCOLARE INFORMATIVA: SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI TRAMITE CREDITI (cosiddetta patente a punti)**

Con l'emanazione della circolare n° 04/2024 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni per mettere in pratica il regime della cosiddetta **"patente a punti" per le imprese e lavoratori autonomi che intervengono operativamente all'interno di cantieri temporanei o mobili.**

L'obbligo di dotarsi della patente a punti, che consiste concretamente in un codice rilasciato tramite una piattaforma informatica gestita dall'INL e in via di completamento, decorrerà dal 01/10/2024. Nelle more del completamento della piattaforma l'INL ha stabilito che si potrà rilasciare una dichiarazione via pec all'indirizzo [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it) che coprirà il periodo dal 01/10/2024 al 31/10/2024. Una volta completata e avviata la piattaforma saranno poi diramate le note tecniche del relativo funzionamento.

**SOGGETTI INTERESSATI**

La patente a punti deve essere detenuta da tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008. La norma si riferisce a tutte le imprese e lavoratori autonomi che **operano fisicamente nei cantieri, a prescindere dalla loro qualificazione come impresa edile.** Vengono tuttavia esclusi i seguenti soggetti:

- i soggetti che effettuano mere forniture di materiali (quindi forniture di materiali senza posa in opera);
- i soggetti che forniscono prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri, etc...);
- i soggetti in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

**REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE**

Per il rilascio della patente sono necessari i seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
- c) possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva in corso di validità);

# Dr. Tullio Miletto

## Consulenza del Lavoro

---

- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il requisito di cui alla lettera e) è richiesto solo per le imprese appaltatrici o subappaltatrici o affidatarie, che compiano una o più opere o uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera (più del 50% del valore dell'opera o servizio), presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

I suddetti requisiti vengono dichiarati con autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di dichiarazioni non veritiere, ferme restando le possibili conseguenze penali di legge, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali, potrà emettere **un provvedimento amministrativo di revoca della patente** la quale potrà essere richiesta nuovamente non prima che siano decorsi almeno 12 mesi dalla data della revoca.

La patente potrà invece subire una sospensione cautelare, fino ad un massimo di 12 mesi, in caso d'infortunio sul lavoro che provochi la morte o l'invalidità permanente del lavoratore. A tale provvedimento è consentito opporsi con specifico ricorso.

### **CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE E SOGGETTI CHE POTRANNO ACCEDERE A DATI E INFORMAZIONI**

La patente, oltre ai dati della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente conterrà i seguenti dati e informazioni:

- 1) data di rilascio, numero della patente e punteggio attribuito al momento del rilascio;
- 2) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- 3) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- 4) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all'art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

Tramite il portale gestito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro potranno accedere alle informazioni contenute nella patente, secondo le modalità che saranno successivamente indicate dall'INL, i titolari della

# Dr. Tullio Miletto

---

## Consulenza del Lavoro

---

patente o loro delegati, le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

### MECCANISMO FUNZIONAMENTO DELLA PATENTE

Al rilascio della patente secondo quanto sopra indicato consegue il riconoscimento di n. 30 crediti che potranno essere incrementati fino al valore massimo di 100 crediti. La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica di cui sopra, unitamente alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza "retroattiva". I crediti aggiuntivi possono essere attribuiti per l'anzianità d'iscrizione alla CCIAA, per la mancata decurtazione di crediti nel biennio (1 punto ogni biennio), per attività, investimenti e formazione in materia di sicurezza sul lavoro (ovviamente aggiuntivi rispetto agli obblighi di legge come le certificazioni specifiche sulla sicurezza). Per il dettaglio dei casi sia di attribuzione di ulteriori crediti che di decurtazione si rinvia alla circolare dell'INL di cui in premessa che riporta una specifica elencazione.

Qualora la patente, a seguito di una o più decurtazioni, scenda al di sotto del valore di 15 punti, per l'impresa non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione a condizione che i lavori già eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

L'impresa o il lavoratore autonomo che continui ad operare in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Va evidenziato che anche il committente o il responsabile dei lavori può essere sanzionato qualora non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA. La sanzione amministrativa pecuniaria va da euro 711,92 a euro 2.562,91.

La legge prevede comunque la possibilità di porre in essere attività volte al recupero dei crediti per la patente le quali dovranno essere vagliate da una specifica Commissione nominata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente.

## Dr. Tullio Miletti

---

Consulenza del Lavoro

---

Al fine di gestire l'operatività iniziale nelle more dell'avvio della piattaforma dell'INL, si rimette in allegato il modulo dichiarativo da inviare all'indirizzo pec [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it) per garantirsi la regolarità in cantiere per il periodo che va dal 01/10/2024 al 31/10/2024. **Dal 01/11/2024 sarà necessario essere dotati della patente a punti per operare in cantiere.**

Lo studio rimane a disposizione per gestire il sistema della patente a punti e per accreditare alla piattaforma tutti i clienti che volessero delegare tale operatività. Tale attività comporterà uno specifico compenso in funzione della complessità della gestione.

Si rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento /o approfondimento sul tema.

Cordiali saluti.

Dott. Tullio Miletti

Allegati: come da testo.

# Dr. Tullio Miletto

## Consulenza del Lavoro

### AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

(da inviare a mezzo pec all'indirizzo: [dichiarazionepatentepec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatentepec.ispettorato.gov.it))

La/Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nata/o a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il  
\_\_/\_\_/\_\_, c.f. \_\_\_\_\_

in qualità di:

- rappresentante legale dell'impresa \_\_\_\_\_ (P. IVA \_\_\_\_\_, iscritta alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_);
- lavoratore autonomo \_\_\_\_\_ (P. IVA \_\_\_\_\_, iscritto alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

**AUTOCERTIFICA/DICHIARA** ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente. In particolare autocertifica (ricorrono solo le lettere barrate):

- a) di essere regolarmente iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di \_\_\_\_\_;
- b) di aver adempiuto agli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 riferibili ai dirigenti, ai preposti, ai lavoratori autonomi e ai prestatori di lavoro;
- c) di essere in possesso, alla data attuale, del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) di aver redatto il documento di valutazione dei rischi;
- e) di essere in possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997;
- f) di aver regolarmente designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

**La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.**

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_